


DIPARTIMENTO SPGI

Il lavoro dei detenuti

a cura di Maria Giovanna Mattarolo e Andrea Sitzia



PADOVA
UP

P A D O V A U N I V E R S I T Y P R E S S

**COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE
E STUDI INTERNAZIONALI**

La collana dei *Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali* intende rispondere a precisi criteri di qualità, serietà e scientificità, attraverso un processo di selezione e valutazione orientata ai parametri individuati dall'ANVUR nel quadro della Valutazione della Qualità della Ricerca, ed esprime nelle pubblicazioni in essa ospitate la prospettiva interdisciplinare che caratterizza composizione e attività di ricerca del Dipartimento

Comitato Scientifico

Filiberto Agostini, Luca Basso, Caroline Clark, Arianna Fusaro, Giorgia Nesti, Daniele Nigris, Enrico Zamuner

Direttore responsabile

Elena Pariotti

Prima edizione 2017, Padova University Press
Titolo originale: *Il lavoro dei detenuti*

© 2017 Padova University Press
Università degli Studi di Padova
via 8 Febbraio 2, Padova
www.padovauniversitypress.it

Redazione Padova University Press
Progetto grafico Padova University Press

ISBN 978-88-6938-102-7

Stampato per conto della casa editrice dell'Università degli Studi di Padova - Padova University Press.

Tutti i diritti di traduzione, riproduzione e adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche e i microfilm) sono riservati.

File riservato ad esclusivo fine di studio

Il lavoro dei detenuti

a cura di

Maria Giovanna Mattarolo e Andrea Sitzia

PADOVA UP

Indice

Presentazione <i>Andrea Sitzia</i>	p. 9
Linee di sviluppo del lavoro penitenziario <i>Ottavio Casarano</i>	p. 17
La funzione del lavoro dei detenuti <i>Alberto Berardi</i>	p. 23
Il lavoro dentro il carcere tra afflittività e trattamento. La prospettiva dei diritti <i>Giuseppe Mosconi</i>	p. 29
Il lavoro subordinato alle dipendenze di terzi <i>Maria Giovanna Mattarolo</i>	p. 41
Il lavoro dei detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria <i>Francesca Marinelli</i>	p. 53
Il lavoro in proprio nelle carceri <i>Costantino Cordella</i>	p. 63
Welfare state e lavoro dei condannati <i>Giuseppe Caputo</i>	p. 79
Lavoro dei detenuti ed incentivi contributivi e fiscali <i>Giulio De Luca</i>	p. 127

Il diritto del lavoro nel penitenziario: un punto di vista sociologico <i>Francesca Vianello</i>	p. 141
Il lavoro in carcere. Significato psicologico <i>Roberta Maeran, Marialuisa Menegatto, Adriano Zamperini</i>	p. 149
Il lavoro penitenziario in Spagna: l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura speciale <i>Pilar Fernández Artiach</i>	p. 161
El trabajo penitenciario en España: la existencia de una relación laboral de naturaleza especial <i>Pilar Fernández Artiach</i>	p. 187
Il lavoro penitenziario in assenza di un diritto sostanziale: la situazione in Francia <i>Philippe Auvergnon</i>	p. 213
Le travail en prison en l'absence d'un droit substantiel: la situation française <i>Philippe Auvergnon</i>	p. 235
Lavoro e perdono dietro le sbarre. La cooperativa Giotto nel carcere Due Palazzi di Padova <i>A. Perrone, T. Bardelli, P. Bernard, R. Greco</i>	p. 259
Notizie sugli Autori	p. 287
Abbreviazioni delle riviste	p. 289

LA FUNZIONE DEL LAVORO DEI DETENUTI

Alberto Berardi

"Quando il reo è punito, giustizia è fatta. Non lo si vede più. Il carcerato è invece presente. Il suo tempo è disponibile, e questo tempo è vuoto. Coloro i quali lo tengono in custodia devono, con questo e in questo tempo, intraprendere qualcosa di ragionevole".

Queste parole di Giovanni Fiandaca, leggibili nel commento all'art. 27 della Costituzione, possono essere proposte in esordio a queste riflessioni, poiché paradigmatiche; non solo e non tanto della loro capacità di esprimere problematicamente, con un'affermazione, tanto semplice, quanto efficace, il tema della funzione del lavoro dei detenuti, ma soprattutto perché colgono in modo essenziale due aspetti che dovrebbero sempre connotare l'impegno del tempo intramurario: ragionevolezza e intraprendenza.

Che meritano di essere comprese nel loro significato più pregnante.

La ragionevolezza dell'impegno detentivo del tempo è dai più intesa in senso *correttivo* del condannato: è ragionevole impegnare il tempo per consentire al detenuto di metabolizzare il rischio della ricaduta nel reato e reindirizzare il condannato verso una condotta e uno stile di vita confacenti ai valori condivisi di una determinata società politica.

Non è certo questa la sede per discettare delle molteplici – e francamente a volte anche pericolose – declinazioni nelle quali può essere intesa l'idea della risocializzazione, quale forma della rieducazione, quella che è indicata quale fine costituzionale della pena e quali, per converso, le sue a volte aperte criticità: basti pensare, quanto a declinazioni pericolose del concetto, che erano campi di rieducazione – attraverso l'impegno nel lavoro agricolo – anche quelli della Cina maoista (e a quanto consta dalle notizie di stampa anche in quella contemporanea), all'interno dei quali si educavano gli intellettuali, gli artisti, gli studenti, alla de-borghesizzazione e alla corretta socialità popolar-proletaria; basti riflettere, quanto a criticità, sul fatto che le forme emergenti e più insidiose della criminalità economica vedono, per protagonisti di esse, solo soggetti perfettamente integrati e ben inseriti nei circuiti socio-economici, e quindi necessitanti di tutto, tranne che di essere risocializzati.

¹ FIANDACA ET AL., *Rapporti civili. Artt. 27-28*, in BRANCA-PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna, 1991, 276.

A ben vedere, già con la legge di ordinamento penitenziario n. 354 del 1975, il lavoro carcerario è stato valorizzato quale elemento centrale del trattamento per i reclusi, quale componente fondamentale del processo di rieducazione e reinserimento sociale di essi.

Non un lavoro qualsiasi, peraltro, nelle ottime intenzioni – altrettanto ottimamente tradite, come spesso se non come sempre – del legislatore, ma un'idea di lavoro penitenziario, intra ed extra-murario, il più possibile assimilabile al lavoro in una società libera.

In tal senso si esprime il comma 5° dell'art. 20 della legge di o.p., quando sancisce che *l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative, per agevolarne il reinserimento sociale.*

Certo, l'assunto appare intimamente contraddittorio con quello del precedente comma 3°, che stabilisce invero l'obbligatorietà del lavoro penitenziario: non vi è nulla di più distante dal lavoro in una libera società mercantile, di quello che è il prodotto di una prestazione personale coattiva. Ma, paradossalmente, per una sorta di eterogenesi dei fini, l'inefficienza attuativa dei proclami del legislatore rende tale vincolo inefficace, se non addirittura patetico, e quindi l'obiezione non supera il piano del mero confronto teorico: nell'odierna realtà penitenziaria i detenuti impegnati in attività lavorativa sono un numero ridicolo, rispetto al complesso della popolazione carceraria, e soprattutto rispetto al totale di coloro che, all'esercizio di un'attività lavorativa, desidererebbero volontariamente accedere.

In concreto, le attività lavorative rientranti nel novero di disciplina dell'ordinamento penitenziario possono essere divise in tre tipologie: quella del lavoro extra-murario, al quale possono accedere gli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della legge di o.p., oltreché coloro che scontano la pena in misura alternativa alla detenzione; quella delle lavorazioni interne di tipo produttivo, artigianale o industriale, che possono essere organizzate e gestite in carcere dall'amministrazione o da altra istituzione, pubblica o privata; quella dei cosiddetti lavori domestici alle dipendenze della sola amministrazione penitenziaria, che consistono nella prestazione di attività materiali necessarie a garantire un livello minimamente decoroso di servizi penitenziari².

Iniziando a muovere qualche breve riflessione attorno a tale ultima tipologia d'impegno lavorativo, è certamente agevole constatare che si tratta di lavoro scarsissimamente qualificato, il quale, senza nulla togliere all'importanza delle

² Trattasi dei soggetti che curano la pulizia dell'istituto (lo scopino), dei servizi di raccolta degli ordinativi per il sopravitto (lo spesino), di distribuzione degli acquisti (il portavitto), della compilazione delle istanze all'amministrazione e all'autorità, oltreché della corrispondenza all'esterno, per coloro che non sanno scrivere o non conoscono la lingua italiana (lo scrivano), di assistenza alla deambulazione e alle mansioni ordinarie di cura della persona dei detenuti inabili (il piantone), del funzionamento della biblioteca (il bibliotecario) etc.

prestazioni erogate, è il prodotto di una organizzazione essenzialmente finalizzata a perseguire obiettivi di ordine pubblico interno, e non di produzione; rispetto a esso la figura del carceriere e del datore di lavoro coincidono, cosicché il condannato, lungi dall'essere soggettivamente coinvolto in un progetto d'impresa con obiettivi strategici di produzione, di budget, diviene oggettivamente inserito, poiché assolutamente fungibile, in un meccanismo chiuso, di tipo assistenziale³.

In un sistema di organizzazione del lavoro siffatto, il lavoratore non è autenticamente tale: non è soggetto ad apprezzamento o a censura per ciò che fa o che non fa, né per come lo fa; nessuno può giudicare della quantità o della qualità di ciò che offre, né di scegliere se beneficiare o meno della prestazione erogata; egli non è vincolato da alcun dovere contrattuale nei confronti del proprio datore di lavoro, il suo carceriere, e pertanto non può rivendicare granché, se non diritti diminuiti.

Senza in alcun modo voler invadere il territorio del diritto positivo, paradigmatica appare, a questo proposito, la disciplina della retribuzione del lavoro, che laddove è doverosa nel senso disciplinato dall'art. 20 della legge di o.p. – *il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato* – è comunque oggetto di disciplina specifica nella forma della *mercede*, che l'art. 22 stabilisce e fissa in misura comunque diminuita – fino a un terzo – rispetto al trattamento economico previsto dai corrispettivi contratti di lavoro. Si badi, il citato art. 22 indica che le mercedi sono stabilite *in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato*, ma con l'aggiunta qualificante di un avverbio, nel senso che le mercedi sono *equitativamente* stabilite nella misura appena richiamata⁴.

È la stessa legge di ordinamento penitenziario, dunque, che distingue la retribuzione – quella per il lavoratore – dalla mercede – quella, potremmo dire, per il lavorante –: la prima è corrispettivo in danaro per il lavoro prestato, per la quantità e la qualità di esso; la seconda è compensazione, equa e parziale, di un impegno, di fatto indipendente dalla quantità, dalla qualità, dall'apprezzamento del lavoro svolto.

È stata la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza 30.11.1988, n. 1087⁵, che, nel giustificare costituzionalmente il regime differenziato della mercede ri-

³ Emblematica, da questo punto di vista, risulta la prassi invalsa presso la Casa di Reclusione N.C. di Padova, in luogo di raccogliere e differenziare i rifiuti presso le celle e/o la sezione di appartenenza, di gettare i rifiuti dalle finestre delle celle nel cortile sottostante, impegnando poi il servizio degli scopini nella successiva raccolta e differenziazione.

⁴ E l'equità, com'è noto, è il criterio di quantificazione della prestazione patrimoniale, risarcitoria e/o indennitaria, che non può essere provata nel suo preciso ammontare, secondo la disciplina dettata dall'art. 1226 del codice civile, nel senso che... è principio generale che *l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio, non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità*; così Trib. Milano, Sez. IX, 05.09.2014, n. 10690, in *Red. Giuffrè*, 2014.

⁵ Corte Cost., 30.11.1988, n. 1087, in <http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do?sessionId=3907B704B52B9644CBD1085B70731D3D>.

petto a quello della retribuzione, ha descritto con disarmante linearità le ragioni per le quali essa, di fatto, non è il corrispettivo di un lavoro, bensì, a sommeso giudizio di chi scrive, l'aspetto economico assistenziale dell'organizzazione forzata di un sistema d'impegno e d'impiego dei reclusi, che con il lavoro e con il mercato ha poco a che fare: il lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, ha scritto la Corte, anzitutto *trae origine da un obbligo legale e non da un libero contratto; il compenso previsto per le prestazioni non si denomina retribuzione ma o remunerazione o mercede, determinata con una procedura particolare vieppiù stabilita con atto amministrativo da parte di una apposita commissione; infatti – e questo è il passaggio che risulta francamente più interessante – l'amministrazione non si prefigge né utili né guadagni; si avvale di una mano d'opera disorganica, a volte non qualificata, disomogenea, variabile per le punizioni ed i trasferimenti da stabilimento a stabilimento; i prodotti non sono sempre curati e sempre rifiniti; essi, il più delle volte, si vendono sottocosto.*

Tanto basti per constatare come, rispetto alla funzione risocializzante del lavoro dei detenuti, quale interpretazione normativamente doverosa della finalità rieducativa della pena detentiva, la tipologia di lavoro intramurario sin qui analizzata purtroppo non è tale.

A questo proposito, le statistiche ministeriali sul rischio di recidiva – e quindi la certificazione del sostanziale fallimento della rieducazione attraverso la risocializzazione procurata dal lavoro – degli impiegati nei servizi domestici alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, descrivono risultati per nulla significativi.

I dati statistici sul rischio di recidiva, in capo ai soggetti impegnati durante la detenzione in regolari attività lavorative alle dipendenze di un imprenditore privato, che crea e offre beni e servizi liberamente apprezzabili per il loro valore, di mercato e sul mercato, sono invece di segno diametralmente opposto: nel senso che il rischio di recidiva ne esce seriamente abbattuto, con conseguente certificazione del buon esito del percorso intramurario di rieducazione, attraverso la risocializzazione procurata dal lavoro.

Appare certamente opportuno prendere in considerazione e valorizzare questi dati in comparazione con grande prudenza. Non foss'altro perché il numero dei secondi è particolarmente modesto rispetto a quello dei primi: i dati statistici del 2012 attestano che, rispetto al numero complessivo di detenuti impiegati in attività lavorative – 13.278 detenuti – solamente il 17,31% è risultato impiegato presso un datore di lavoro diverso dall'Amministrazione penitenziaria – 2.299 persone – delle quali solo 655 con impiego intramurario, e i rimanenti al lavoro esterno di cui all'art. 21 della legge di o.p. Quindi la base empirica di comparazione non sembra omogenea.

È poi inevitabile che l'imprenditore, che investe apprezzabilmente le proprie risorse in una filiera produttiva intramuraria, poiché interessato alla massimizzazione della qualità del prodotto o del servizio, in funzione di profitto, abbia il

dovere di selezionare e assumere alle proprie dipendenze, tra i detenuti, certamente i più capaci, i più intraprendenti, i più efficienti. Anche su questo versante la comparazione statistica non sembra possa dire più di tanto.

Ciò che invece forse può spiegare, più di qualsiasi altra considerazione, la ragione della portata autenticamente socializzate e quindi prepotentemente ri-educativa del lavoro d'impresa, è la sua strutturale dimensione relazionale di libertà, che si esplicita a prescindere e al netto della restrizione carceraria.

Da questo punto di vista, il confronto tra la prospettiva del liberalismo economico di Scuola Austriaca e quella dell'antropologia cattolica mostrano dei fecondi punti di contatto; la lettura e lo studio del trattato di economia su *L'Azione Umana* di Ludwig von Mises⁶ e lo scritto di filosofia morale su *Persona e Atto* di Karol Wojtyła⁷, consentono di comprendere come l'agire dell'uomo consti della sua dimensione essenziale, in una prospettiva speculativa per certi versi rovesciata: nel nostro studio – scriveva Wojtyła nel proprio capolavoro del 1969 – invece che prendere le mosse dall'evidenza che l'atto presuppone la persona, intendiamo capovolgere questa relazione. Non l'atto che *presuppone* la persona, bensì l'atto che *rivela* la persona, studio della persona attraverso l'atto: l'atto costituisce il particolare momento in cui la persona si rivela ... l'atto ci permette nel modo più adeguato di analizzare l'essenza della persona e di comprenderla nel modo più compiuto; ogni azione umana conferma e concretizza la *relazione tra libertà e volontà*, nella quale *la volontà si rivela come proprietà della persona e la persona come realtà*, che riguardo al suo *dinamismo è costituito propriamente dalla volontà*⁸.

È quindi attraverso l'azione e ciò che volontariamente fa, che l'uomo esprime e inverte il proprio essere morale. E se la direzione dell'azione umana è – scriveva Mises nel 1949 – quella *dell'uomo attivo, desideroso di sostituire uno stato di cose più soddisfacente ad uno che lo è di meno, con un incentivo che è sempre connotato da una certa inquietudine, caratterizzata dall'attesa che l'azione rimuova o almeno allevii la sentita insoddisfazione*⁹, ritengo sia innegabile che quando l'uomo si esprime e s'inverte attraverso un'azione che produce qualcosa di buono, che offre qualcosa di autenticamente bello, che diventa apprezzabile da un altro uomo perché tale e comunque per la soddisfazione di un proprio bisogno, la convergenza dei due soggetti, attorno al prodotto dell'azione, persegue l'obiettivo reciproco della sostituzione di uno stato di cose meno soddisfacente, con uno che lo è di più. E la percezione d'insoddisfazione è reciprocamente alleviata. E l'inquietudine dell'attesa è potenzialmente rimossa.

E l'azione diventa relazione; relazione libera, ancorché uno dei protagonisti di essa, il produttore, sia recluso.

⁶ L. VON MISES, *L'azione umana*, Torino, 1959.

⁷ WOJTYŁA, *Persona e atto*, Santarcangelo di Romagna, 1999.

⁸ *Ibidem*, 259 e ss.

⁹ L. VON MISES, *L'azione umana*, cit., 14.

Questa sembra vera educazione all'esercizio attivo della libertà, quella che transita attraverso il lavoro d'impresa – ecco l'intraprendenza riferita da Giovanni Fiandaca e citata in esordio a questa breve riflessione –, con l'azione del quale l'uomo, e quindi certamente anche il recluso, inverte la propria moralità personale, e la mette in relazione con l'aspettativa e la disponibilità di chi può apprezzare il prodotto del suo agire.

In questa prospettiva, tuttavia, solo il lavoro che produce e offre beni o servizi in grado di collocarsi sul mercato, risulta idoneo a svolgere un ruolo così rilevante, perché è solo il mercato il luogo che non ha dislocazione fisica e che consente relazioni libere tra singole individualità, eventualmente anche oltre le sbarre, oltre la cella, oltre le mura del penitenziario.

Il mercato, come ricorda sempre Ludwig von Mises, *non è cosa o entità collettiva. È processo attuato delle interazioni dei vari individui cooperanti nella divisione del lavoro. Le forze che determinano il mercato sono i giudizi di valore degli individui e le azioni dirette dai loro giudizi di valore. Il mercato è il punto focale in cui convergono le attività degli individui; il centro dal quale esse si irradiano*¹⁰.

Auto-evidente appare la grandezza degli effetti dell'accesso al mercato attraverso il lavoro, per il detenuto: sul mercato la valutazione, il giudizio, la preferenza individuale è per il prodotto dell'azione, per la qualità di esso, non è certo per l'esperienza passata del male e del reato.

Il giudice della prestazione lavorativa è il consumatore e il consumatore giudica sulla scorta della quantità e della qualità della capacità della prestazione stessa di soddisfare un bisogno, di migliorare uno stato, di alleviare un'inquietudine, *non avendo alcun riguardo per i meriti trascorsi*, scrive sempre Mises¹¹; e quindi certamente non avendo alcun riguardo nemmeno per i demeriti trascorsi.

La disponibilità a soggiacere al giudizio del mercato impone, dunque, di sottostare alle regole della concorrenza, quella concorrenza che il premio Nobel per l'economia e gigante del liberalismo giuridico Friedrich August von Hayek ha, non a caso, riferito essere *soprattutto un metodo per educare gli spiriti*, posto che *il tentativo di fare meglio ... è il processo in cui si sviluppa quella capacità di pensare che poi si manifesta come capacità d'inventiva e di critica*¹².

Parole, queste, che sembrano dense di ragionevolezza e di ammirazione per l'intraprendenza; dall'esigenza delle quali, evidenziata da Giovanni Fiandaca a proposito del bisogno di riempimento dell'esperienza detentiva, aveva preso abbrivo questa minima riflessione. Che può quindi considerarsi interlocutoriamente conclusa.

¹⁰ L. VON MISES, *Individuo, mercato e Stato di diritto*, Soveria Manelli, 1988, 62.

¹¹ L. VON MISES, *Individuo, mercato e Stato di diritto*, cit., 66.

¹² VON HAYEK, *Legge, legislazione e libertà*, Milano, 1986, 450 e ss.